

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 settembre 2020, n. 200 **PARERE FAVOREVOLE**, con prescrizione, in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** del Comune di Gallipoli per la struttura comunale denominata "R.S.A. Città di Gallipoli – Salento RSSA SRL" sita in Gallipoli al Lungomare Galilei finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA di mantenimento per anziani di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

- a) *articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) *articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) *articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) *articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) *articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) *articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- g) *articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
- h) *articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
- i) *articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) *articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei*

*servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

*“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);*

*g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*

*(...).”.*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità*

dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Con Pec del 16/12/2019, il Comune di Gallipoli ha richiesto parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A ai sensi del R.R. n. 4/2019 denominata "RSA Città di Gallipoli- Salento RSSA srl" con dotazione di n. 50 p.l. relativi alla seguente tipologia di assistenza: RSA mantenimento anziani – tipo A, in applicazione dell'art. 29, comma 7 bis della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., allegandovi la seguente documentazione:

- Pianta Progetto – dicembre 2019 "Progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'edificio ex Ceduc in RSA"
- Delibera della Giunta regionale n. 1748 del 23 ottobre 2007 avente ad oggetto "Art 5 comma 1, LR 13 del 2002 – Immobile "EX G.I. Colonia Marina" di proprietà regionale sito in Gallipoli al lungomare Galileo Galilei. Trasferimento gratuito al Comune di Gallipoli".
- Relazione Generale recante data del 1.12.2019;
- Elenco parametri valutativi di cui alla DGR 2037 del 2013;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Determinazione della Regione Puglia, Settore Demanio e Patrimonio, n. 289 del 23 ottobre 2003;
- Deliberazione n. 19 del 19 gennaio 2017, avente ad oggetto "Immobile ex centro educativo climatico CEDUC. Indirizzi generali sulla riqualificazione";
- Deliberazione n. 274 del 13 luglio 2017 avente ad oggetto "Concessione per la gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori (ex art 66 e 49 del RR 4 del 2007 e smi). Affidamento a soggetto esterno indirizzi gestionali";
- Deliberazione n. 135 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto "Immobile ex centro educativo climatico CEDUC. Presa d'atto del progetto di fattibilità".
- Stralcio - Determinazione n. 1336 del 24 luglio 2017 "Procedura per l'appalto della concessione della gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori – Determina a contrarre";
- Stralcio - Determinazione n. 1919 del 31/10/2017 "Procedura aperta per l'appalto della concessione della gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori (Approvazione verbali di gara – Aggiudicazione definitiva);
- Stralcio contratto per l'affidamento della concessione per la gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori per 25 anni;
- Documento di identità del Sig. Antonio Potì.

Con pec del 22 maggio 2020 il Comune di Gallipoli trasmetteva, un' altra istanza di pari contenuto alla precedente utilizzando il modello Rea 2 per strutture con permesso a costruire allegato alla DGR 793 del 2019 allegandovi la comunicazione di inizio lavori recante data del 28/09/2018.

Con successiva nota del 7 luglio 2020 il Sindaco del Comune di Gallipoli riferiva che "in riferimento alla comunicazione di inizio lavori "EX Ceduc" inviata con prot 0022824 del 22 maggio 2020 è agli atti del fascicolo a far data del 27/09/2018".

Da ultimo, con pec ricevuta in data 4 agosto 2020 veniva inoltrata seguente documentazione:

- Piante con adeguamenti;
- Copia Determinazione Nr. 1336 del 24/07/2017 "Procedura aperta per l'appalto della concessione per la gestione della residenza comunale sociosanitaria assistenziale per anziani e comunità di pronta accoglienza per minori (ex art. 66 e 49 del regolamento regionale n.4/2007 e ss. mm. ii). CIG: 7155624FB6- Determina a contrarre";
- Capitolato Speciale d'appalto;

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec del 16/12/2019 nonché da quella acquisita in data 22/05/2020 e 04/08/2020 si evince che la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art 29 comma 7 bis della legge 9/2017 avendo il Comune di Gallipoli approvato il progetto di fattibilità con Deliberazione n. 135 del 30.03.2017 e iniziato i lavori in data 28/09/2018.

Le Deliberazioni comunali sopra richiamate, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 lettera c) *“opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”* sono assimilabili ad istanza per permesso a costruire.

Alla luce di quanto accertato, ritenendo che la fattispecie ricada nell'ambito di applicazione contemplato dall'art 29 comma 7 bis della L.r. 9/2017, si ritiene opportuno dare seguito all'istruttoria dell'istanza di cui all'allegato alla DGR 793 del 2019 – Modello REA2 (Strutture con permesso a costruire), e conseguentemente archiviare l'istanza, di pari contenuto, presentata dalla stesso Comune di Gallipoli secondo il modello Rea 4 allegato alla DGR 2153/2019 (nuova istanza per la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale).

In merito al numero dei posti letto richiesti dall'istante si rileva che dal capitolato speciale d'appalto inoltrato con pec dell'8 agosto 2020 all'art 4 si evince che *“La struttura organizzata con un **numero massimo di 40 posti per R.S.S.A. (...omissis)**”*.

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla *“Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze”*: *“In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 **“FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO”** per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:*
  - 1) *posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);*
  - 2) *posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*
  - 3) (...).

alla *“Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione”*: *“Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale*

*rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.*

*Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:*

*"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."*

*Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).  
(...)"*

- Al Paragrafo 9 dell'Allegato A – R.R. n. 4/2019 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. da parte delle strutture con permesso a costruire, si prevede *"Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/ 12/2017 come da proto collo in entrata del competente Comune. Inoltre, gli interventi di cui innanzi non devono essere finanziati con contributi pubblici bensì con fondi privati"*

Richiamato il **co. 1 dell' art. 5 R.R. n. 4/2019** "REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA 5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI Per le RSA – "Standard dimensionali e strutturali"- *Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche: a) la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq 40 per ospite; b) per le camere (bagno escluso): minimo mq 12 per una persona; minimo mq 18 per due persone; c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq per ospite di cui alla precedente lettera a); d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento.*

Valutata la Pianta Progetto – dicembre 2019 "Progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'edificio ex Ceduc in RSA", si rileva quanto segue:

➤ **In merito ai Servizi di Nucleo:**

1. Dalla Planimetria non è individuabile il locale destinato all'attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero. Nella planimetria il locale è stato erroneamente individuato al N. 6 laddove è, invece, riportato lo "spazio amministrativo";
2. Assenza al piano primo del locale deposito biancheria pulita (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);
3. Assenza al piano primo del locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);

➤ **In merito all'area per la socializzazione**

4. Assenza di un locale bar (in alternativa locale con distributori automatici di alimenti e bevande);

Per quanto sopra rappresentato si propone

-Di archiviare l'istanza presentata, secondo il Modello Rea- 4 Singola (allegato alla DGR 2153 del 2019);

-di esprimere parere favorevole, ai sensi dell' 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal comune di Gallipoli in relazione all'istanza presentata dallo stesso Comune (secondo il modello Rea 2 -allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di tipo A cui al R.R. n. 4/2019 con n. 40 posti letto (come risultanti dal Capitolato speciale di appalto) pari a n. 2 nuclei, da realizzarsi in Gallipoli al Lungomare Galilei **con la precisazione** che il Comune di Gallipoli chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 4 suindicati fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **salvo revoca dello stesso**.

E con l'ulteriore precisazione che

- I. Il Comune di Gallipoli, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Pianta Progetto – dicembre 2019 “Progetto di rifunionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'edificio ex Ceduc in RSA) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gallipoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Gallipoli alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo  
dell'Assistenza alle Persone in condizione  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**  
(Elena Memeo)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità'- Assistenza Sociosanitaria;

**D E T E R M I N A**

-Di archiviare l'istanza presentata, secondo il Modello Rea- 4 Singola (allegato alla DGR 2153 del 2019);

-di esprimere parere favorevole, ai sensi dell' 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal comune di Gallipoli in relazione all'istanza presentata dallo stesso Comune (secondo il modello Rea 2 -allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di tipo A cui al R.R. n. 4/2019 con **n. 40 posti letto pari a n. 2 nuclei** (come risultanti dal Capitolato speciale di appalto), da realizzarsi in Gallipoli al Lungomare Galilei **con la precisazione** che il Comune di Gallipoli chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn da 1 a 4, indicati nelle premesse, fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **salvo revoca dello stesso**.

E con l'ulteriore precisazione che

- I. Il Comune di Gallipoli, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Pianta Progetto – dicembre 2019 "Progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'edificio ex Ceduc in RSA) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gallipoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Gallipoli alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;

IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

- di notificare il presente provvedimento:
  - Al Comune di Gallipoli ([protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it) ;
  - al Direttore Generale dell'ASL LE ([direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
  - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE ([sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
  - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Gallipoli;
  - al Direttore del SUAP Comune di Gallipoli;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)